COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 479

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (3065) 480

PRESIDENTE 480, 481
BASSANINI FRANCO 482, 486
CIANNAMEA LEONARDO, *Relatore* . . 480, 482, 485
COLONNA FLAVIO 481, 486
MELLINI MAURO 483
QUATTRONE FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica* . . 484, 486
SEGNI MARIO 481, 485

Votazione segreta:

PRESIDENTE 487

La seduta comincia alle 9.

ELETTA BERTANI FOGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma di regolamento, che l'onorevole Bassanini nella seduta odierna sostituisce l'onorevole Rodotà.

Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (3065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 ».

Ricordo ai colleghi che la V Commissione ha espresso parere favorevole a questo disegno di legge.

L'onorevole Leonardo Ciannamea ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, con il decreto-legge del 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, furono determinati i trattamenti economici da corrispondere al personale dirigente. La Commissione, nell'esaminare e nell'approvare il decreto-legge, intese dare una scadenza ben precisa al Governo, stabilendo la durata di questo trattamento economico, intendendolo come provvisorio fino al 30 dicembre 1981. Tale scadenza venne definita in considerazione della necessità di addivenire entro questo termine ad una riforma della dirigenza, dal momento che con leggi precedenti e con questo decreto non si faceva che ridefinire il trattamento economico senza peraltro affrontare il problema più complesso e generale della riforma della dirigenza.

Pertanto l'intento della Commissione fu quello di assegnare al Governo un termine, prima fissato al 31 ottobre 1981 e poi al 31 dicembre 1981, perché si preoccupasse di presentare al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione e il riordino della dirigenza statale. Infatti, già da tempo, si auspicava che questo personale avesse un trattamento economico adeguato alle sue funzioni, ed un ordinamento che potesse valorizzare le funzioni dei dirigenti statali.

Entro il 31 dicembre 1981, come per altro era largamente prevedibile, il Governo non ha ottemperato a questo impegno che la Camera gli aveva assegnato. Il Governo ha presentato però - ma non è ancora giunto al Parlamento - un disegno di legge-delega con cui si conferiscono al Governo stesso i poteri per provvedere al riordino della dirigenza statale entro il termine di nove mesi dalla approvazione della delega. La prima considerazione da fare è che il trattamento provvisorio viene confermato fino al 30 giugno 1982, termine sfalsato rispetto a quello previsto dal Governo per poter adempiere alla delega conferita con il disegno di legge cui ho accennato.

Occorrerebbe adeguare i due termini per non dover essere costretti ad assegnare una ulteriore proroga per il trattamento economico.

Mi auguro che il Governo provveda con la massima urgenza - compatibilmente con i tempi di approvazione da parte del Parlamento della legge-delega - a presentare il disegno di legge, sempre che il Parlamento, poi, sia d'accordo sulla delega stessa.

I problemi connessi con tutta l'organizzazione statale sono a conoscenza dei colleghi, ma in particolare io vorrei sottolineare la necessità di dare finalmente alla dirigenza statale un ruolo e un trattamento economico adeguati alle funzioni che ad essa competono. Proporrei quindi, salvo diverso avviso delle altre forze politiche, la modifica dell'articolo 1 nel senso di allungare il termine della proroga almeno fino al 31 dicembre 1982.

In secondo luogo, vorrei chiedere al Governo un chiarimento relativamente all'articolo 11-*ter* citato nell'articolo 1 del disegno di legge. Con l'articolo 11-*ter* pre-

visto nella legge di conversione in sostanza si definiva la procedura per la definizione del trattamento economico a favore dei professori universitari; poiché tale norma non è provvisoria, non capisco perché debba essere prorogata, includendola nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, precisando che, se si dovessero apportare al disegno di legge modifiche che comportino aumento di oneri finanziari, sarà necessario chiedere il parere della Commissione bilancio.

FLAVIO COLONNA. Esprimo l'assenso « di necessità » del gruppo comunista alla richiesta di proroga dei trattamenti economici provvisori previsti, causata dall'inadempienza del Governo che non ha approvato, nei termini previsti, il disegno di legge per la ristrutturazione della dirigenza statale.

Per tale motivo è evidente che il trattamento provvisorio deve continuare; riteniamo, peraltro, grave l'inadempienza del Governo nella presentazione del disegno di legge organico della dirigenza, soprattutto per la definizione dei ruoli, delle funzioni, delle competenze che la dirigenza statale deve assumere nel nostro ordinamento.

Questa particolare fascia di dipendenti pubblici costituisce in un certo senso la trave portante di tutto il personale della pubblica amministrazione; e noi riteniamo che sia fondamentale una ristrutturazione per ridare un ruolo, una dignità a questa categoria e per definire le linee di una riforma della pubblica amministrazione che nella dirigenza vede un momento essenziale.

Detto questo, vorrei esprimere alcune riserve sul fatto che il Governo abbia ritenuto di presentare un disegno di legge-delega; innanzitutto perché il Parlamento con le norme approvate chiedeva al Governo un disegno di legge organico sulla dirigenza (e a quanto ci risulta un testo organico era sostanzialmente già pronto, e sembrava dovesse essere quello che il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto discutere).

Ora sappiamo che il Governo ha ripiegato su un testo di delega, del quale non conosciamo i contenuti perché è stato presentato ieri, ma che tuttavia non ci trova pregiudizialmente favorevoli perché riteniamo che questa materia debba essere regolata dal Parlamento con legge e non affidata alla contrattazione collettiva.

A parte queste ragioni generali di principio, non esistono preconcetti da parte nostra ad esaminare un disegno di legge di delega, purché si tratti in ogni caso di un provvedimento che effettivamente indichi criteri, principi, direttive, punti fermi di riferimento, in maniera tale che la successiva attività delegata del Governo sia strettamente applicativa di quanto stabilito dal Parlamento.

Ritornando al disegno di legge in esame, noi riteniamo che esso debba essere approvato. Salvo verificare la disponibilità e le intenzioni del Governo al riguardo, saremmo anche d'accordo per estendere i termini della proroga al 31 dicembre 1982, anche se sarebbe preferibile precisare che la proroga è operante fino al momento in cui sarà emanato un provvedimento di ristrutturazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Il gruppo comunista è comunque favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

MARIO SEGNI. Vorrei porre un quesito al relatore, alla Commissione e al Governo, anzi principalmente al Governo. Questo disegno di legge si intreccia con la dibattuta questione della parificazione del trattamento economico dei professori universitari con quello della dirigenza dello Stato, parificazione chiaramente stabilita da una nota sentenza della Corte costituzionale; argomento su cui questa Commissione ha già ampiamente dibattuto in sede di approvazione del decreto di cui oggi si chiede la proroga ed in

sede di approvazione di altre norme similari.

Non ho potuto ascoltare sin dall'inizio il relatore, ma mi sembra che sia unanime il parere, di chi conosce la richiamata sentenza della Corte costituzionale, che a questo punto sia dovere del legislatore attenersi al principio in essa stabilito e cioè quello della parificazione dei trattamenti economici delle due categorie prima richiamate. Su questo non mi sembra che la sentenza lasci alcun dubbio, né ritengo che dubbi possano essere sollevati da parte del legislatore, considerata la chiarezza dell'indirizzo espresso dal supremo organo costituzionale.

Pur riguardando il provvedimento in oggetto un trattamento economico abbastanza modesto, in omaggio al principio, che non può non esserci caro, del rispetto delle direttive della Corte costituzionale, vorrei chiedere alla Commissione e al Governo se la formulazione del disegno di legge governativo sia da ritenersi in armonia con le direttive della Corte costituzionale ed, in caso negativo, se non sia il caso di porvi adeguamento.

FRANCO BASSANINI. Sulle questioni generali poste dal provvedimento in esame potrei anche rifarmi a quanto detto poco fa dal collega Flavio Colonna, sottolineando, anche per parte mia, le perplessità su una soluzione del problema della disciplina a regime del trattamento economico della dirigenza statale mediante delega legislativa.

Per quanto riguarda la questione posta dal collega Mario Segni, mi associo alla sua richiesta di chiarimenti. In sede di esame del decreto-legge n. 283 del 1981, presentai un emendamento in Commissione che tendeva ad estendere la normativa in esso contenuta ai professori universitari. In quella sede l'emendamento fu approvato, ma poi in aula risultò sostanzialmente modificato. Credo comunque che la situazione normativa determinatasi per effetto degli articoli 11 e 11-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, abbia creato tutta una serie di problemi interpretativi. L'articolo 10, infatti, prevedeva l'aumento degli stipendi per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché per quei dipendenti che fruivano di trattamenti commisurati o rapportati ai primi; dall'assegno previsto dall'articolo 11 erano invece esclusi coloro che godevano di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dirigenziali. La questione posta dal collega Segni mi sembra riguardi, in senso proprio, non tanto i dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dirigenziali quanto quelli (professori universitari a parametro 825) il cui trattamento, secondo la nota sentenza della Corte costituzionale, doveva considerarsi equivalente a quello dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

In questa situazione, per quanto ho avuto modo di constatare, si sono creati immediatamente dei problemi interpretativi perché non è chiaro se i trattamenti economici considerati equiparati ed equivalenti a quelli della dirigenza rientrino in quelli cosiddetti commisurati o rapportati sempre alla dirigenza. Naturalmente se si identificano questi trattamenti con quelli esclusi dal già ricordato articolo 11, si pone il problema del rispetto sostanziale di una decisione della Corte costituzionale, che riguardava una situazione normativa diversa, ma che ha stabilito un principio di portata generale, per cui la stessa Corte costituzionale potrebbe essere – e credo che nel frattempo ciò sia avvenuto – nuovamente adita per sollecitarla a ribadire quel principio anche con riferimento alla nuova normativa.

Peraltro questa nuova normativa mi sembra, da questo punto di vista, di assai incerta interpretazione. Anche sotto questo profilo, quindi, ritengo opportuno il chiarimento richiesto dal collega Segni.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Desidero fare una precisazione in relazione alle questioni sollevate dagli onorevoli Segni e Bassanini. A questo proposito ricordo che in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, la Commissione ap-

provò un emendamento presentato dall'onorevole Bassanini con cui si estendeva il trattamento economico provvisorio ai professori universitari. In aula, però, il Comitato dei nove si trovò di fronte ad una precisazione del Governo che riteneva che se il trattamento economico dei professori universitari fosse stato rapportato a quello complessivo della dirigenza, e cioè a quello derivante dall'articolo 11 del citato provvedimento, detto trattamento economico avrebbe superato di gran lungo quello dei dirigenti dello Stato. Questo perché una parte del trattamento economico provvisorio consisteva in un incremento degli stipendi e delle indennità di funzione goduti al 30 dicembre 1980 nella misura del 23 per cento. Il successivo 15 per cento, invece, era concesso ai dirigenti dello Stato a titolo - direi quasi - di risarcimento, perché mentre per i professori universitari era già previsto uno sviluppo di carriera con incrementi biennali dell'8 per cento, questo non esisteva per i dirigenti statali, per i quali non era neanche prevista la rivalutazione delle anzianità pregresse.

Nel provvedimento di conversione si precisava che questo 15 per cento veniva concesso in relazione al trattamento economico che sarebbe stato determinato in sede di riforma organica; si trattava quindi di una anticipazione che se fosse stata estesa anche ai professori universitari, avrebbe fatto superare loro di gran lunga il trattamento economico dei dirigenti statali. Per cui, di fronte a questo argomento, il Comitato dei nove ritiene di accettare la proposta del Governo, di estendere cioè l'incremento del 23 per cento e di escludere invece la concessione del successivo 15 per cento, in considerazione dei motivi testé esposti. Se a questo punto la posizione del Governo dovesse modificarsi, o dovesse modificarsi la situazione, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di estendere questo 15 per cento previsto dall'articolo 11 anche ai professori universitari.

MAURO MELLINI. La considerazione che voglio fare è che, in sostanza, questo provvedimento dimostra la difficoltà delle limitazioni che si pensa che si possano apportare all'esercizio della decretazione di urgenza. Del resto, proprio quei limiti temporali che sembrano voler giustificare la decretazione d'urgenza in realtà poi non funzionano e finiscono per porre il Parlamento di fronte alla necessità di tornare, magari con provvedimenti propri, a dover riparare alle conseguenze di situazioni createsi appunto con la decretazione d'urgenza.

Un'altra questione che desidero sollevare riguarda il contenuto del provvedimento, pur riferendosi sempre al problema dei limiti temporali. Credo che compiremmo un gesto di ipocrisia se dovessimo inserire nel testo la formula « comunque non oltre una determinata data ». Parliamoci chiaro: questo termine verrà posto con il provvedimento-tampone alla emanazione della norma delegata in materia. Porre il termine significa dover fare un'altra legge nel caso che non si sia provveduto entro il termine stesso. Questo è evidente dal momento che non si potrà certo dire: poiché abbiamo detto comunque non oltre quella data e poiché siamo oltre, abbiamo chiuso. Non sarà certamente così, faremo un'altra legge. Questo significa che è assurdo stabilire come limite temporale quello « fino a che non sarà emanata un'altra legge ». Allora diciamo chiaramente che regolamentiamo in questo modo questa materia e che politicamente si è inteso dare una regolamentazione a carattere provvisorio. Però se dobbiamo tradurre il tutto in una norma di sicuri effetti giuridici non possiamo certamente creare una mostruosità quale appunto quella di una norma la cui efficacia temporale viene stabilita con la formula « fino a che sarà emanata un'altra legge ». Egualmente non servirebbe a nulla dire « non oltre il 30 giugno » o « non oltre il 30 settembre », perché questo non servirebbe a niente, significherebbe soltanto che dovremo tornare a fare un nuovo provvedimento nel caso in cui non si sia provveduto, perché è certo che nessuno può permettersi di far decadere una legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica.* In relazione alle osservazioni avanzate dal collega Colonna, condivise da Bassanini, dal relatore e dall'onorevole Mellini, vorrei dare un chiarimento di carattere generale circa le presunte inadempienze del Governo, che si era impegnato a presentare un disegno di legge entro il 31 dicembre, un disegno di legge delega contenente i princìpi fondamentali in materia, in adempimento anche agli ordini del giorno approvati in Commissione e in aula. La scelta dello strumento della legge-delega si fonda sul fatto che questo consente una ampia possibilità di dibattito sul piano dei principî, evitando di rimanere chiusi nelle strettoie proprie di un testo legislativo particolarmente minuzioso e dettagliato. Questa è, dunque, la motivazione della scelta compiuta dal Governo nel presentare il disegno di legge che tra qualche giorno verrà all'esame di questa Commissione.

Per quanto attiene poi al ritardo con il quale si è provveduto, credo che la problematica della dirigenza sia così vasta da poterlo giustificare. È inutile che qui ricordi i numerosi incontri che il Governo ha avuto con le rappresentanze sindacali sull'argomento della riforma della dirigenza, che è il cardine – e non solo a giudizio del Governo – della riforma della pubblica amministrazione. Il problema è vasto e complesso e la sua positiva soluzione giustifica certi slittamenti, per cui non penso sia giusto o fondato criticare il ritardo di qualche giorno.

Per quanto riguarda poi le osservazioni fatte dal relatore circa la non necessità di proroga dell'articolo 11-*ter* e la conseguente proposta di soppressione di tale articolo, il Governo, riconoscendo che si tratta di una semplice norma procedimentale, che non contiene impegni di spesa e che non ha diretti legami – tranne che per qualche cenno contenuto nel terzo comma – con l'attuale normativa, si rimette alla Commissione.

Devo invece notare che nel testo dell'articolo 1 manca un riferimento all'articolo 11. Infatti l'articolo 1 recita: « Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11-*bis*, 11-*ter*... » eccetera. Lasciando il testo così com'è si avrebbe come conseguenza che il 15 per cento verrebbe a non essere goduto non soltanto dai docenti universitari e dalle altre categorie interessate ma anche dagli stessi dirigenti dello Stato. È evidente che si tratta di un errore di stampa della tipografia della Camera, anche perché nella relazione è, invece, presente il riferimento all'articolo 11. E qui arriviamo al senso di questo articolo 11 e della posizione del Governo espressa sia in sede di Comitato dei nove che in aula. Sono noti entrambi ai colleghi e non ritengo quindi necessario ripetere le mie osservazioni di allora, anche perché sono state ricordate puntualmente dal relatore: è evidente che la posizione del Governo, da questo punto di vista, non può mutare. Mi rendo conto delle perplessità avanzate dal relatore e dall'onorevole Bassanini non solo in relazione alla provvisorietà propria di questo articolo 11, ma anche per l'aspetto che coinvolge il problema della parificazione del trattamento economico tra docenti universitari e dirigenti. Il vero problema non è quello del quindici per cento, ma quello dello sgancio dalla dirigenza. Questa è la leva iniziale per mettere poi in forse la stessa sentenza della Corte costituzionale. In proposito il Governo intende essere assai chiaro: intendiamo dare ossequio alla sentenza della Corte costituzionale e l'articolo 15 ci sembrava fatto apposta per questo scopo. Con esso infatti si voleva che non ci fossero sperequazioni. Se il problema viene posto in termini diversi, bisognerà rivedere questo concetto.

Pertanto affiderei alla valutazione dei colleghi Segni e Bassanini la opportunità di insistere su questi emendamenti soltanto per motivi di rispetto della Corte costituzionale, rendendosi conto che questo provoca una sperequazione in senso inverso. Inoltre se venissero introdotti emenda-

menti quali quello del collega Segni, si renderebbe necessario ritrasmettere il progetto di legge al nostro esame alla Commissione Bilancio per il prescritto parere.

In linea di principio il Governo è per il pieno rispetto di quanto affermato dalla Corte costituzionale. Si ritiene pertanto che una soluzione organica del problema della parificazione tra docenti universitari e dirigenti sia meglio collocata in sede di esame della riforma della dirigenza.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Vorrei fare presente soltanto l'urgenza di varare questo provvedimento, dal momento che siamo già al 14 gennaio. Il 27 di questo mese dovranno essere pagati gli stipendi per cui è necessario prevedere un certo anticipo per l'emissione dei ruoli di pagamento. Se tardassimo ancora ci troveremmo nella impossibilità di pagare gli stipendi nell'attuale misura.

Ritiro la mia richiesta di estensione della proroga in quanto, comportando la determinazione di oneri aggiuntivi e quindi la necessità di un ulteriore parere della Commissione Bilancio, finirebbe per rallentare l'*iter* di approvazione di questo progetto di legge che deve andare al Senato per essere da questo a suo volta approvato.

La stessa osservazione va fatta in relazione a quanto affermato dai colleghi Segni e Bassanini: se questo problema deve essere affrontato, ciò può essere fatto in altra sede, magari con una diversa legge, o di interpretazione o di estensione delle norme contenute nella legge che stiamo prorogando, in questo modo consentendo l'estensione delle norme degli articoli 11 e 11-*bis* anche ai professori universitari.

Propongo altresì di approvare il disegno di legge nel testo del Governo con l'inclusione dell'articolo 11 tra gli articoli richiamati dall'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11-*ter*, a mio avviso si tratta di una norma a regime. Farne citazione in questo disegno di legge credo sia ultroneo, perché daremmo una valenza provvisoria ad una norma che, al contrario, è definita, perché si tratta di chiarire dubbi sulla applicazione della riforma universitaria. Ripeto quindi che non mi pare necessario mantenere il riferimento all'articolo 11-*ter*.

Un'ultima considerazione vorrei fare circa il ritardo – come ha detto il sottosegretario Quattrone – di « alcuni giorni ». L'onorevole sottosegretario saprà che il problema della dirigenza si trascina ormai da anni per cui il ritardo non è di giorni ma di anni. È indispensabile che il Governo affronti con sollecitudine e rapidità questo tema, anche nel quadro più complessivo della riforma dell'ordinamento della dirigenza.

Infine ripropongo l'approvazione integrale del testo del provvedimento, seppure con le riserve testè esposte riguardo al riferimento all'articolo 11-*ter* contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11-*bis*, 11-*ter*, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.

MARIO SEGNI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO SEGNI. Vorrei chiedere una precisazione al rappresentante del Governo, e cioè se ritiene che questo tipo di proroga, che in certa parte accetta l'estensione fatta dalla Corte costituzionale ai docenti universitari ed in parte no, risulti o meno in sintonia con i criteri di perequazione cui si è accennato. Se ciò non avviene, non credo che si possano chiudere gli occhi, ma credo che dovremmo renderci conto che si va verso una proroga che non è in conformità con le direttive della Corte.

Io non sono in grado di addentrarmi nella giungla dei parametri, ma è certo che ho sentito in proposito opinioni estre-

mamente divergenti. Per questa ragione vorrei che il Governo ci desse chiarimenti precisi e definitivi. Siamo di fronte ad un punto di una certa importanza: o si tratta di una variazione che non è in contrasto con la linea della Corte costituzionale, oppure l'inapplicazione del principio della Corte potrà provocare dei contrasti anche per il futuro.

FLAVIO COLONNA. Sinceramente non capisco le obiezioni dell'onorevole Mario Segni all'approvazione di questa legge, che mantiene inalterato l'attuale stato giuridico del personale dirigente e proroga solo la normativa relativa al trattamento economico provvisorio. Non credo che si possano risolvere con questa legge i problemi di sostanza concernenti i professori universitari; si potrebbe soltanto escludere i professori universitari dai benefici che si intendono prorogati, ma credo che questo non sarebbe accettabile.

FRANCO BASSANINI. Indubbiamente la questione posta dall'onorevole Mario Segni esiste, però ritengo che si tratti essenzialmente di una questione di natura interpretativa in riferimento all'articolo 11, che parla di personale che abbia trattamento « commisurato o rapportato ». Facendoci carico delle esigenze, che il relatore ha prospettato, di rapida approvazione di questa legge, credo che forse si potrebbe pensare a fornire una indicazione ai fini dell'interpretazione dell'articolo 11. A tal fine si potrebbe ricorrere ad un ordine del giorno interpretativo dell'articolo 11 della legge 6 agosto 1981, n. 432.

FRANCESCO QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica.* Credo che il senso dell'articolo 11, e quindi l'interpretazione che ha dato il Governo, sia sostanzialmente quello indicato dalla Corte costituzionale, che ha deciso per l'esclusione dei professori universitari di ruolo dall'aumento del 15 per cento; ritenendo che nel trattamento economico complessivo si debba tener conto di tutte le voci, cioè dell'anzianità pregressa, degli scatti biennali, che i docenti universitari percepiscono nella misura dell'8 per cento, mentre per i dipendenti dello Stato è del 2 per cento.

Se si volesse comunque presentare un ordine del giorno in cui si dica che il docente universitario agganciato non può avere un trattamento economico inferiore a quello del dirigente dello Stato, il Governo sarebbe favorevole. Ma se si vuole dividere il trattamento economico in vari momenti, a questo punto occorre interpretare fino in fondo la sentenza della Corte costituzionale, la quale ha parlato di « equivalente » e non di « rapportato ».

Mi sembra dunque di difficile elaborazione per la sede in cui siamo un emendamento che risolva alla radice il problema posto da alcuni colleghi; il Governo non avrebbe tuttavia difficoltà ad accogliere un ordine del giorno che riconfermi i princìpi e la sostanza della sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Leonardo Ciannamea, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 sopprimere la parola: « 11-*ter* ».

All'articolo 1, dopo le parole: « articoli 10 », *aggiungere la parola*: « 11 ».

Pongo in votazione il primo degli emendamenti del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 26 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, numero 432 » (3065):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassanini, Bertani Fogli, Bressani, Buttazzoni Tonellato, Ciannamea, Colonna, Costamagna, Gitti, Gui, Ianniello, La Penna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Mazzola, Mellini, Moschini, Perantuono, Pezzati, Preti, Revelli, Segni, Spagnoli, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi, Virgili.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO